



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei Sigg.ri:



GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in sede di appello, iscritta nel Ruolo Generale dell'anno

2024 al numero 34, vertita

TRA



**APPELLATI**

OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. 33/2024 del TRAP di Firenze, pubblicata in data 9 gennaio 2024, nel ricorso n. R.G. 1088/2017.

CONCLUSIONI

Le parti all'udienza del 9 luglio 2025 hanno presentato come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello.

FATTI DI CAUSA

1. Fabrizio Bovicelli, “anche quale titolare” della impresa F.E.I. CLIMA di Bovicelli Fabrizio, con sede in Orbetello, ha proposto appello avverso la sentenza n. 33/2024 del 9 gennaio 2024 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Firenze.

Si sono costituiti gli appellati Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, Generali Italia s.p.a., Unipolsai Assicurazioni s.p.a., QBE Insurance Ltd Rappresentanza generale per l'Italia.

Fabrizio Bovicelli, “in proprio e quale titolare” della F.E.I. CLIMA, convenne dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Firenze la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto, quali responsabili dell'alluvione occorsa nel bacino del fiume Albegna nei giorni 11, 12 e 13 novembre del 2012, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (stimati in € 60.996,36 “oltre IVA”), morale e biologico.

La convenuta Provincia di Grosseto chiamò in causa per essere manlevata il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e la QBE Insurance Ltd. Intervenne in giudizio la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e fu chiamata altresì la Generali Italia s.p.a. Espletate CTU ed assunta prova per testi, con la sentenza n. 33/2024 il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Firenze respinse le domande dell'attore.

I giudici di primo grado, superate le eccezioni pregiudiziali e preliminari, data per provata l'invasione delle acque nel fabbricato in uso a Fabrizio Bovicelli, sito in Orbetello, località Polverosa, avvenuta nella notte fra l'11 e il



12 novembre 2012, a seguito della rottura delle sponde del fiume Albegna e degli argini del torrente Magione per le concomitanti forti piogge, hanno valutato la assoluta eccezionalità dell'evento meteorologico. La sentenza si è basata sulle risultanze della prima CTU (paragrafo 5) in ordine alle capacità di smaltimento delle massime portate di piena inerenti alle opere idrauliche realizzate sul fiume Albegna (progetto del 1967). L'ausiliare aveva accertato l'idoneità di tali opere idrauliche a contenere i volumi d'acqua pure delle portate di piena del novembre 2012, ipotizzando quali cause delle rotture delle sezioni dell'alveo del fiume la presenza di folta vegetazione e di materiale inerte.

Il TRAP ha poi attinto al report degli eventi alluvionali meteo-idrologici dei giorni 10, 11 e 12 novembre 2012 registrati nella Toscana Nord-Occidentale e nella Provincia di Grosseto, curato dal Servizio Idrologico Regionale della Regione Toscana, concludendo che si fossero verificati la formazione e il transito di piene eccezionali, per l'intensità e la durata delle precipitazioni, che avevano causato forti e repentini innalzamenti del livello idrometrico.

La sentenza impugnata ha quindi apprezzato le testimonianze di dipendenti o collaboratori del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e di un agricoltore, nonché le emergenze di una seconda CTU, tali da indurre ad escludere la prova dell'omessa manutenzione delle sponde del fiume Albegna (quanto, in particolare, al taglio della vegetazione ed al deposito di materiali inerti), così giustificando le esondazioni in base all'eccezionalità delle portate affluite nel bacino nel corso dell'evento dell'11 e 12 novembre 2012 ("mai misurate e superiori anche a quelle dell'alluvione del 1966"), a fronte delle quali le opere progettate nel 1967 si erano rivelate inadeguate.



La conclusione del TRAP è stata che le opere idrauliche esistenti, pur perfettamente mantenute, di fronte ad eventi metereologici così eccezionali, non avrebbero comunque impedito l'alluvione, ciò valendo a smentire la responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti convenuti.

Le parti hanno presentato memorie ad illustrazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la “ditta individuale” F.E.I. CLIMA non è un soggetto distinto dal suo titolare Fabrizio Bovicelli, ma è il nome con il quale l'imprenditore esercita la sua attività, sicché essa non rileva in questo giudizio come soggetto giuridico distinto dalla persona fisica del ricorrente.

1.- Il primo motivo dell'appello di Fabrizio Bovicelli lamenta la nullità della sentenza di primo grado ex art. 52 c.p.c., la “conoscenza tardiva della composizione del collegio” che ne aveva impedito la ricusazione. Si tratterebbe di un ingegnere che quale esperto ha integrato il collegio del TRAP Firenze, del quale l'attore avrebbe appreso l'identità solo “dopo l'udienza di discussione in forma cartolare, con la successiva designazione”, il quale potrebbe essere stato investito da numerosi incarichi affidati dalla Regione Toscana e da Consorzi di bonifica.

1.1. – Questo motivo è palesemente inammissibile.

A norma dell'art. 147 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, “[a]ll'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d'Appello indicata nell'art. 138 della presente legge, d'accordo col presidente della sezione designata a funzionare come Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze così del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni”.

I nominativi dei componenti del collegio giudicante sono quindi conoscibili



da tale decreto del capo dell'ufficio giudiziario che è stato inserito nella

tabella di organizzazione. Ciò rileva agli effetti dell'art. 52, comma 2, c.p.c., secondo cui l'istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima della udienza, atteso che la fattispecie contemplata da tale norma - quella cioè in cui "al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa" - resta realizzata, appunto, dalla conoscibilità dei membri del collegio, che il ricusante medesimo può acquisire anche con la pregressa ricezione dell'avviso d'udienza, in correlazione alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria.

Pertanto, non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato l'onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 16831 del 2022; Sez. Un. n. 58 del 1984).

2.- Il secondo motivo dell'appello di Fabrizio Bovicelli denuncia la nullità dell'ordinanza del giudice delegato del 15 dicembre 2022 e della sentenza conseguente, in relazione all'astensione dichiarata dal primo CTU per motivi familiari rispetto alla richiesta di fornire chiarimenti al suo elaborato. Ad avviso dell'appellante, il primo ausiliare era obbligato a rendere i chiarimenti ed è illegittima la sostituzione disposta dal giudice.

2.1. – Il motivo di gravame è infondato. Sussistevano le gravi ragioni di natura familiare che giustificavano la sostituzione del CTU, a norma dell'art. 196 c.p.c. del codice di rito, avendo il perito dichiarato di volersi astenere "causa recenti lutti".

3. – Il terzo motivo di appello censura la errata o omessa valutazione delle



risultanze istruttorie e la erroneità ed illogicità della sentenza di primo grado, ripercorrendo da pagina 10 a pagina 28 la motivazione della decisione del TRAP, le vicende progettuali che portarono negli anni sessanta alla realizzazione delle opere idrauliche sul fiume Albegna e le relazioni dei due CTU. Il quarto motivo di appello riafferma la responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti convenuti.

3.1. – Terzo e quarto motivo di appello possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

3.2. - La sentenza impugnata non denota illogicità e contraddittorietà della motivazione, contenendo essa le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, tra di loro del tutto compatibili, e perciò consentendo un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento dei giudici di primo grado.

3.3. - La responsabilità degli enti convenuti è stata esclusa dai giudici di primo grado negando l'apporto causale derivante dalla dedotta omessa o cattiva manutenzione delle sponde del fiume Albegna (quanto, in particolare, al taglio della vegetazione ed al deposito di materiali inerti), giustificandosi le esondazioni in base all'eccezionalità delle portate affluite nel bacino nel corso dell'evento dell'11 e 12 novembre 2012 (“mai misurate e superiori anche a quelle dell'alluvione del 1966”), a fronte delle quali pure le opere progettate nel 1967 si erano rivelate inadeguate.

La conclusione del TRAP è stata che le opere idrauliche esistenti, pur ove perfettamente mantenute, di fronte ad eventi meteorologici così eccezionali, non avrebbero comunque impedito l'alluvione, con ciò negando la responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti convenuti.



Invero, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del danno causato dalla Regione Toscana e

Provincia di Grosseto, nonché del terzo chiamato Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, in relazione all'alluvione avvenuta nel bacino del fiume Albegna nei giorni 11, 12 e 13 novembre del 2012, poggerebbe sul dato che essi siano legislativamente investiti del compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino idrografico, nonché delle competenze in materia di demanio idrico, ovvero sulla omessa o cattiva manutenzione delle relative opere idrauliche. Ciò fonderebbe l'inosservanza del rispettivo dovere di custodia, così da dimostrare che il danno subito dall'attore sia stato determinato, con autonoma efficienza causale, dal fatto imputabile agli enti convenuti.

3.4. - E' nota la regola di prova secondo cui la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto giuridico naturale, oppure della dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato, caratterizzata dalla colpa ex art. 1227 c.c., o delle condotte di terzi, comunque connotate da oggettive imprevedibilità e inevitabilità, senza che abbia alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 20943 del 2022).



Proprio in tal senso, tuttavia, il TRAP Firenze, giudicando sul fatto della invasione delle acque nel fabbricato in uso a Fabrizio Bovicelli, sito in Orbetello, località Polverosa, avvenuta nella notte fra l'11 e il 12 novembre 2012, a seguito della rottura delle sponde del fiume Albegna e degli argini del torrente Magione per le concomitanti forti piogge, ha valutato la assoluta eccezionalità dell'evento meteorologico. La sentenza si è basata sulle risultanze della prima CTU in ordine alle capacità di smaltimento delle massime portate di piena inerenti alle opere idrauliche realizzate sul fiume Albegna in base al progetto del 1967, condividendo il parere peritale di idoneità di tali opere idrauliche a contenere i volumi d'acqua pure delle portate di piena del novembre 2012.

In effetti, la prima CTU, redatta dall'ingegnere Andreaus, aveva concluso: che l'evento meteorico oggetto di causa e le conseguenti portate di piena del fiume Albegna avevano avuto un carattere di "estrema eccezionalità; che le opere di sistemazione idraulica previste nel progetto del 25 marzo 1967, per l'adeguamento della capacità di deflusso del fiume Albegna ai valori di piena calcolati a seguito dell'evento manifestatosi nel 1966, se mantenute integre e nello stato di fatto di cui al progetto, sarebbero state idonee a contenere le portate di pioggia dell'evento del 12 novembre 2012; che i motivi della insufficiente officiosità idraulica delle sezioni dell'alveo, con sormonto e tracimazioni presentatisi lungo il tratto del corso d'acqua sistemato a spaltoni, fossero riconducibili alla presenza, all'interno dell'alveo, di folta ed invasiva vegetazione, nonché di rilevante quantità di materiale inerte, così da comportare il cedimento degli spaltoni stessi; che le due rotte in corrispondenza del ponte della Marsiliana si fossero aggiunte, quale concausa, agli effetti



dell'azione idrodinamica prodotta dalla presenza in alveo delle pile del ponte.

La CTU redatta dall'ingegnere Calderini ha a sua volta concluso: per l'eccezionalità dell'evento meteorico che riguardò il bacino dell'Albegna, sulla base dei valori dei dati registrati dalle stazioni pluviometriche, di entità ben superiore rispetto a quelli in media statisticamente attesi e considerati dalla normativa tecnica per i corsi d'acqua naturali ai fini dei progetti di messa in sicurezza (*"le portate massime dell'evento del 2012 oggetto di causa, sono risultate avere un tempo di ritorno cinquecento anni ... consegue un volume complessivo di acqua defluito ben superiore rispetto a quello già 'estremo' riferito al tempo di ritorno $T_r=500$ "*); per la conseguente instabilità delle sezioni d'alveo nelle condizioni di portata, di velocità e di durata che si registrarono e che portarono al sovralluvionamento; per l'esclusione che accorgimenti idraulici ovvero una migliore manutenzione delle strutture idrauliche esistenti avrebbero potuto evitare l'alluvione e quindi l'allagamento della proprietà Bovicelli; per l'attribuzione di una percentuale del 5 o 10 per cento alla probabilità di impedire l'evento alluvionale correlata al fattore della migliore manutenzione dell'alveo.

Il TRAP ha poi tratto argomento dal report degli eventi alluvionali meteorologici dei giorni 10, 11 e 12 novembre 2012 registrati nella Toscana Nord-Occidentale e nella Provincia di Grosseto, curato dal Servizio Idrologico Regionale della Regione Toscana, concludendo che si fossero verificati la formazione e il transito di piene eccezionali, per l'intensità e la durata delle precipitazioni, che avevano causato forti e repentini innalzamenti del livello idrometrico.

I giudici di primo grado hanno altresì desunto dalle testimonianze e dalle



risultanze della seconda CTU la conclusione della quale fosse stata raggiunta la prova dell'omessa manutenzione delle sponde del fiume Albegna, quanto, in particolare, al taglio della vegetazione ed al deposito di materiali inerti riferiti nel primo elaborato peritale, avendo comunque anche il secondo CTU ribadito il carattere eccezionale delle portate affluite nel bacino nel corso dell'evento dell'11 e 12 novembre 2012.

3.5. - Connotandosi per l'eccezionalità l'evento meteorico accaduto nei giorni dell'11 e 12 novembre 2012, in cui avvenne l'esondazione del fiume Albegna, deve dirsi fornita dai convenuti la prova liberatoria del caso fortuito, ovvero di un fatto giuridico naturale (nella specie, precipitazioni atmosferiche aventi i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, sulla base non di nozioni di comune esperienza, ma di un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico - cd. dati pluviometrici - riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia) tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, ponendosi quale causa autonomamente sufficiente a determinare quest'ultimo (Cass. n. 30521 del 2019; n. 2482 del 2018; n. 18856 del 2017; n. 5877 del 2016; n. 18877 del 2015; n. 5658 del 2010).

Le contestazioni mosse dall'appellante sono tutte dirette al solo riesame degli elementi di giudizio già valutati dai CTU nominati in primo grado, alle cui conclusioni il TRAP ha motivatamente aderito, indicando le fonti del suo convincimento, mediante verifica della correttezza dei criteri d'indagine e analisi degli elementi di valutazione. La sentenza impugnata ha fornito adeguata dimostrazione di aver potuto risolvere, sulla base della consulenza, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della



decisione.

Le residue incertezze sulla corretta manutenzione delle sponde del fiume Albegna e dei sistemi di deflusso, come sulla adeguatezza delle opere idrauliche esistenti, non scalfiscono la prova liberatoria del caso fortuito, restando dimostrate l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche, tali da porsi del tutto al di fuori della sfera di controllo dei convenuti, come causa autonoma o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure, e perciò dotata di efficacia eziologica esclusiva nella produzione del fatto lesivo.

Alla stregua delle risultanze peritali, infatti, non può dirsi che l'evento dannoso che portò all'invasione della proprietà Bovicelli da parte delle acque del fiume Albegna fosse riconducibile *sia* alle cause naturali innestate dall'eccezionale evento meteorologico, *sia* alle cause umane consistenti nella insufficiente officiosità idraulica delle sezioni dell'alveo, nella cattiva manutenzione delle sponde del fiume e dei sistemi di deflusso. In questo caso soltanto si sarebbe dovuto procedere alla valutazione della diversa efficienza delle concause, naturali ed umane, sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., onde attribuire all'autore della condotta dannosa, in sede di liquidazione, la parte di responsabilità correlativa. Viceversa, in particolare la CTU redatta dall'ingegnere Calderini ha indotto a smentire, in base alla regola di prova tipica dell'illecito aquiliano della cd. certezza probabilistica, la verifica di probabilità logica, basata su un giudizio contrafattuale, del nesso causale tra la condotta omissiva degli enti convenuti incidente sull'officiosità e sulla manutenzione delle opere idrauliche e dell'alveo, da un lato, e il danno alluvionale, dall'altro.



4. – Il quinto motivo di appello critica la sentenza supita dall'attore a rimborsare le spese di lite sostenute dalle assicuratrici chiamate in causa (QBE Insurance Ltd. e Generali Italia s.p.a.) o intervenute (Unipolsai Assicurazioni s.p.a.), nonostante le stesse avessero eccepito la inoperatività delle polizze azionate. L'appellante sostiene che sarebbe stato comunque più equo compensare le spese processuali "data l'incertezza della questione".

4.1. – Il quinto motivo di appello è infondato.

4.2. – Le contestazioni in ordine all'operatività delle coperture assicurative vantate dai convenuti non valgono a rendere riveli manifestamente infondate o palesemente arbitrarie le iniziative processuali che hanno portato alla costituzione delle compagnie, sicché correttamente le spese da questa sostenute sono state poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato le azioni di garanzia.

4.3. - Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative all'assetto della lite che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. La compensazione delle spese di lite non può quindi essere disposta "data l'incertezza della questione".

4.4. Il rigetto della censura sulla regolamentazione delle spese processuali operata in primo grado non preclude, peraltro, di ravvisare per le spese del



giudizio d'appello ragioni di integrale compensazione delle spese tra le parti

apprezzando, nel contesto di ogni altro elemento, la consistenza ed importanza dei fatti dedotti dall'appellante nel procedimento di gravame.

5. In conclusione, l'appello va rigettato, compensando per intero tre le parti le spese del grado di giudizio.

Sussistono le condizioni di cui all'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigetta l'appello e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di appello.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2025.

Il Giudice Estensore

Antonio Scarpa

Il Presidente

Antonio Pietro M. Lamorgese

